



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 34 del 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

L'anno 30/07/2020, addi trenta del mese di Luglio alle ore 21:00 , si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 30/07/2020, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

In ossequio all'art.73, comma 1, del DL 18/2020 e alle relative disposizioni attuative di cui alla Delibera di G.C. n. 68 in data 12.03.2020, i lavori del Consiglio si sono svolti con collegamento da remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sede comunale essendo ivi presenti il Sindaco Sergio Di Maio, il Presidente del Consiglio Paolo Pardini e il Vice Segretario Generale Dott. David Gay,

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome				Nome		
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	MARROCU GIAMPAOLO	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARTINI ALBERTO	X	
3	BIANCHI DANIELE	X		16	MARZARO GIANMARCO		X
4	BOGGI ILARIA	X		17	PANCRAZI MASSIMO		X
5	CAMBI IACOPO	X		18	PARDINI PAOLO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PISANO ANGELA	X	
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	PUCCI CRISTIANO		X
8	CECHELLI MATTEO	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA		X
10	DI LISI CINZIA	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	GIORDANI GIACOMO	X		24	VITIELLO LUIGI		X
12	MARMEGGI ALESSANDRO	X		25	DI MAIO SERGIO	X	
13	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Vice Segretario Generale Dr. David Gay, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 20 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta

Risultano partecipanti alla seduta e presenti in sede comunale collegati dalla sala giunta il Sindaco e gli Assessori:

CORUCCI FRANCESCO, CECCARELLI LARA, PAOLICCHI ROBERTA, MEUCCI GABRIELE, SCATENA LUCIA, VANNI DANIELA e partecipante con collegamento da remoto in video conferenza l'Assessore GUELFY CARLO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusasi la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

✓ l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

✓ l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2016 avente ad oggetto: *Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) - conferma aliquote IMU per l'anno 2016;*

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 09/09/2014 avente ad oggetto: *Approvazione aliquote e detrazioni TASI anno 2014;*

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2016 avente ad oggetto: *Modifiche al regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) conferma aliquote TASI per l'anno 2017;*

Dato atto che le aliquote IMU e TASI di cui alle suddette delibere, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, sono state tacitamente confermate anche per gli anni successivi non essendo state modificate entro i termini di legge.

Considerate le aliquote vevoli per l'anno di imposta 2019, di seguito dettagliate:

✓ Aliquote IMU:

A) aliquota di base: **1,06 per cento;**

B) aliquota per abitazione principale "di lusso" (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze: **0,6 per cento;**

C) aliquota abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98, art. 2, comma 3) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado: **0,76 per cento;**

D) aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (madre/padre – figlia/o; figlia/o – padre/madre) che la utilizzino come abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011,

comprese le pertinenze della stessa, purchè classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,95 per cento**;

E) aliquota per fabbricati produttivi del gruppo catastale D: **1,06 per cento** (0,76% Stato + 0,3% incremento Comune);

F) aliquota unità immobiliare classificata nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e/o C/3 (laboratori per arti e mestieri) direttamente e interamente utilizzata dal proprietario, o dal titolare del diritto di usufrutto/uso, per lo svolgimento di proprio lavoro autonomo, anche in forma imprenditoriale: **0,95 per cento**.

✓ Aliquote TASI:

A) aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011: **0,1 per cento**;

B) fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: **aliquota 0 per cento**;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- ✓ al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- ✓ al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato che ai fini degli equilibri di bilancio e per garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ritiene di dover mantenere inalterato il proprio gettito IMU e pertanto di adottare le seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari allo 0,6 per cento - Detrazione pari ad € 200,00**;

- fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari allo 0,1 per cento;**
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari allo 0,0 per cento;**
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 1,06 per cento;**
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 1,06 per cento;**
- terreni agricoli: **aliquota pari al 1,06 per cento;**
- aree fabbricabili: **aliquota pari al 1,06 per cento;**
- abitazioni locate a titolo di abitazione principale a canone concordato, di cui alle legge 431/1998 e s.m.i., fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di abitazione principale e per la disciplina delle pertinenze si fa riferimento al comma 741 lett. b) della legge 160/2019 e all'art. 5 del regolamento sull'IMU: **aliquota pari allo 0,76 per cento;**
- unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio/figlio-genitore) che la utilizzino come abitazione principale, ai sensi del comma 741 lett. b) della legge 160/2019 e all'art. 5 del regolamento sull'IMU, comprese le pertinenze della stessa, purchè classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria catastale. La presente aliquota agevolata non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè agli immobili con rendita catastale superiore ad € 1.500,00, riferita alla sola unità abitativa: **aliquota pari allo 0,95 per cento;**
- unità immobiliare classificata nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e/o C/3 (laboratori per arti e mestieri), direttamente e interamente utilizzata dal proprietario o dal titolare di usufrutto/uso, per lo svolgimento del proprio lavoro autonomo, anche in forma imprenditoriale: **aliquota pari allo 0,95 per cento.**

Visto il parere della Commissione Consiliare competente il cui verbale è conservato in atto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.l. 174/2012;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari allo 0,6 per cento - Detrazione pari ad € 200,00;**
- fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari allo 0,1 per cento;**
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari allo 0,0 per cento;**

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
- terreni agricoli: aliquota pari al 1,06 per cento;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento;
- abitazioni locate a titolo di abitazione principale a canone concordato, di cui alle legge 431/1998 e s.m.i., fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di abitazione principale e per la disciplina delle pertinenze si fa riferimento al comma 741 lett. b) della legge 160/2019 e all'art. 5 del regolamento sull'IMU: aliquota pari allo 0,76 per cento;
- unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio/figlio-genitore) che la utilizzino come abitazione principale, ai sensi del comma 741 lett. b) della legge 160/2019 e all'art. 5 regolamento sull'IMU, comprese le pertinenze della stessa purchè classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria catastale: aliquota pari allo 0,95 per cento;
- unità immobiliare classificata nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e/o C/3 (laboratori per arti e mestieri), direttamente e interamente utilizzata dal proprietario o dal titolare di usufrutto/uso, per lo svolgimento del proprio lavoro autonomo, anche in forma imprenditoriale: aliquota pari allo 0,95 per cento.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N.20 Votanti N.15

Favorevoli N.15

Contrari N.=

Astenuti N.5 (Bianchi,Boggi,Casucci,Marmeggi,Marrocu)

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto Successivamente , con separata votazione, per alzata di mano, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N.20 Votanti N.15

Favorevoli N.15

Contrari N.=

Astenuti N. 5(Bianchi,Boggi,Casucci,Marmeggi,Marrocu)

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

IL Vice Segretario Generale
Dr. David Gay

(atto sottoscritto digitalmente)